

## CHIROGRAFARI ALLE IMPRESE CON GARANZIA SACE GREEN: FUTURO LIGHT

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: **Banca del Piemonte S.p.A. con unico socio**  
Sede legale/Sede amministrativa: **Via Cernaia, 7 – 10121 Torino**  
Tel. call center: **011/2345679** - tel. Centralino: 011/56521 – Fax 011/531280  
Indirizzo telematico: **[info@bancadelpiemonte.it](mailto:info@bancadelpiemonte.it) / [www.bancadelpiemonte.it](http://www.bancadelpiemonte.it)**  
Codice ABI: **03048**  
Capitale sociale: **€ 100.000.000 i.v.**  
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: **03048.6/27170**  
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: **00821100013**  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Il presente foglio informativo è rivolto a:

società di capitali, anche in forma cooperativa, ad eccezione delle start up, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività, con sede legale in Italia con almeno tre anni di operatività che non risultano in difficoltà alla data della richiesta di finanziamento ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 e che:

- alla data della richiesta di garanzia SACE e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal soggetto finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito, (a) non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 anni, sottoposte a procedure concorsuali, (b) non essere sottoposta a procedure esecutive avviate dal soggetto finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria; (c) non avere segnalazioni negative e (d) non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del soggetto finanziatore, salvo che l'impresa provveda al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione;
- negli ultimi 5 anni: (i) non hanno subito condanne passate in giudicato riportate ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; (ii) non sono state destinatarie di misure cautelari previste ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e (iii) non hanno in corso procedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- alla data di richiesta della garanzia non presentino esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale come da ultimo flusso di ritorno disponibile alla data della richiesta stessa e che non siano soggette alle sanzioni adottate dall'Unione Europea, comprese quelle specificatamente indicate nei provvedimenti che stabiliscono tali sanzioni;
- non siano possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni, e ove operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, la concessione del finanziamento e il rilascio della garanzia, non pregiudichino gli obiettivi delle sanzioni in questione;
- non controllino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che non siano controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea.

### CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO ALLE IMPRESE

#### Struttura e funzione economica

Si tratta di finanziamento a medio/lungo termine, il cui rimborso avviene mediante il pagamento di rate trimestrali posticipate secondo un piano di ammortamento frazionato francese.

#### Il finanziamento:

- è emesso a tasso fisso con la durata massima di 120 mesi di cui massimo 36 mesi di preammortamento (comprensivi del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione del finanziamento). Non sono ammessi preammortamenti di durata rappresentati da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi; deve essere destinato a finanziare la realizzazione delle Operazioni descritte nella relativa Autocertificazione Rilievo Strategico, quali:
  - **infrastrutture prioritarie** (infrastrutture (i) contemplate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come di volta in volta modificato e/o integrato e relativi provvedimenti attuativi (ii) oggetto di commissariamento ai sensi DL 32/2019 e relativi provvedimenti attuativi; (iii) indicate nell'Allegato infrastrutture al più recente Documento di Economia e Finanza (DEF) o nel Piano per la sicurezza nel settore idrico; (iv) ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n° 443 del 2001 e s.m.i. e alla delibera CIPE n. 121 del 2001, e successivi aggiornamenti),
  - **infrastrutture sociali** (edilizia sociale, culturale e assistenziale, edilizia universitaria; edilizia scolastica; edilizia monumentale, interventi in aree archeologiche, restauro e riqualificazione di beni culturali, musei archivi e biblioteche, opere per il recupero, valorizzazione e fruizione del patrimonio rurale, impianti sportivi, teatri ed altre strutture per lo spettacolo, strutture fieristiche e congressuali, strutture ospedaliere e altre strutture per l'igiene, la profilassi e la tutela della salute, presidi sanitari territoriali, residenze sanitarie assistenziali e altre opere di edilizia sanitaria, caserme o altra edilizia militare, opere e infrastrutture per sedi di organi istituzionali, opere e infrastrutture per sedi della pubblica amministrazione, edifici e infrastrutture per uffici e altre opere direzionali e amministrative, commissariati, edifici ed infrastrutture per la protezione civile, cimiteri, arredo urbano, verde pubblico o illuminazione pubblica),
  - **infrastrutture Energy** ((i) infrastrutture per la produzione (anche da fonti rinnovabili e «Waste to energy»), lo stoccaggio o il trasporto di energia elettrica sulla rete elettrica nazionale; (ii) condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas naturale e del biogas; (iii) impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto («GNL») o il gas naturale compresso («GNC»)),
  - **infrastrutture idriche** (investimenti finalizzati alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici e riducendo le dispersioni di risorse idriche),
  - **infrastrutture digitali** (infrastrutture di connettività digitale, fisiche o virtuali, in particolare progetti che sostengono la diffusione di reti digitali ad altissima capacità o connettività 5G o che migliorano la connettività digitale e l'accesso alla rete),
  - **infrastrutture in aree economicamente svantaggiate** (investimenti relativi ad una infrastruttura o uno stabilimento produttivo localizzati nella Zes Unica o in un'Area di Crisi Industriale),
  - **investimenti per l'innovazione tecnologica e digitale** (investimenti (A) finalizzati (i) alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; (ii) allo sviluppo, diffusione ed espansione di tecnologie e servizi digitali, in particolare mediante: a) intelligenza artificiale; b) tecnologie quantistiche; c) cybersicurezza e infrastrutture di protezione delle reti; d) internet delle cose; e) blockchain e altre tecnologie di registro distribuito; f) competenze digitali avanzate; g) robotica e automazione; h) fotonica; i) altre tecnologie e servizi digitali avanzati che contribuiscono alla digitalizzazione e all'integrazione delle tecnologie, dei servizi e delle competenze digitali (inclusa Transizione 4.0); (iii) allo sviluppo di infrastrutture di trasporto e di soluzioni di mobilità basate su tecnologie innovative, in particolare mediante progetti incentrati su soluzioni innovative per la mobilità, accessibilità, riduzione dell'inquinamento acustico, aumento dei livelli di sicurezza e riduzione degli incidenti; (B) nell'ambito di progetti collaborativi di ricerca e innovazione che coinvolgono il mondo accademico, le organizzazioni di ricerca e innovazione e le imprese),
  - **investimenti per le Filiere Strategiche** (investimenti finalizzati allo sviluppo delle filiere produttive strategiche per il sistema Paese. Sono ritenute strategiche le seguenti filiere a) agroindustria; b) design, moda e arredo; c) automotive; d) microelettronica e semiconduttori; e) metallo ed elettromeccanica; f) chimico/farmaceutico; g) aerospazio e aeronautica; h) gomma e plastica),

- **investimenti per la Riduzione del Rischio Sismico o Idrogeologico** (investimenti finalizzati a ridurre il rischio sismico e idrogeologico, inclusi in particolare gli interventi per la messa in sicurezza delle zone edificate e dei bacini idrografici esposti al rischio idrogeologico)
- **investimenti per l'Imprenditoria Femminile.**

L'importo in linea capitale di ciascun finanziamento assistito da una garanzia SACE, considerato singolarmente, dovrà essere compreso tra l'ammontare minimo di Euro 50.000,00 (cinquanta mila/00) e l'ammontare massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00).

Per i finanziamenti aventi un importo garantito da SACE in linea capitale maggiore di € 1.000.000,00 (un milione/00), il soggetto finanziatore deve allegare alla richiesta di garanzia SACE (i) una descrizione qualitativa dell'eventuale garanzia reale (es. descrizione dell'immobile oggetto di ipoteca o localizzazione), (ii) ove acquisiti dal soggetto finanziatore, il bilancio infrannuale e il business plan dell'impresa beneficiaria e, se del caso, della persona giuridica terza che agisca in qualità di garante ai sensi del precedente paragrafo 1 (Requisiti delle Imprese Beneficiarie), (iii) la Centrale Rischi aggiornata dell'impresa beneficiaria e dell'eventuale garante e (iv) esposizione del soggetto finanziatore verso l'impresa beneficiaria e verso l'eventuale garante, ripartita tra accordato a revoca e non, utilizzato, secured e unsecured.

Le caratteristiche della garanzia SACE sono le seguenti:

- la percentuale di copertura della garanzia SACE FUTURO LIGHT è fissa al 70% del finanziamento;
- le commissioni dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia sono riconosciute a SACE attraverso la banca e sono calcolate in rapporto all'importo garantito e al rating attribuito da SACE alla singola impresa, secondo suoi indiscutibili parametri. Trattandosi di garanzie emesse a condizioni di mercato, non rientrano tra gli aiuti di Stato (non vanno a fare cumulo nel plafond ESL).

La garanzia SACE è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile. L'erogazione del finanziamento sarà sempre subordinata all'acquisizione della garanzia rilasciata da SACE; in caso di diniego di SACE al rilascio della garanzia, il finanziamento non sarà erogato. La Banca può richiedere garanzie personali, in funzione di valutazioni di merito creditizio. Eventuali garanzie saranno ripartite pro quota con SACE. Il finanziamento è erogato su un conto corrente dedicato esclusivamente alla gestione dei flussi monetari del finanziamento stesso.

#### **Principali rischi:**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.

## QUANTO PUÒ COSTARE - Chirografari alle Imprese garantiti SACE "FUTURO Light" a TASSO FISSO

<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato su un importo di € 1.000.000,00</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata trimestrale               <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Durata 72 mesi comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi</li> </ul> </li> </ul>	11,20 %
Il TAEG sopra riportato è in via meramente esemplificativa, ipotizzando che le spese rimarranno invariate rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto ed il rilascio di una <u>garanzia SACE</u> pari al 70% dell'importo finanziato.	
<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
Importo massimo finanziabile	€ 50.000.000,00

	Importo minimo finanziabile	€ 50.000,00
	Durata	<p>Minimo 24 mesi – Massimo 120 mesi comprensivi di un periodo massimo di preammortamento pari a 36 mesi (comprensivi del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione del finanziamento).</p> <p>Non sono ammessi preammortamenti di durata rappresentati da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi.</p>
<b>TASSI</b>	Tasso di interesse nominale annuo	<p>Il tasso di interesse nominale annuo è composto dall' indice di riferimento* + spread + costo in percentuale della garanzia SACE come sotto riportato al punto "Costo della garanzia SACE" ed in particolare:</p> <p>Rata trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Durata 6 anni: 11,30%</li> </ul> <p>Nell'esempio sopra riportato, l'indice di riferimento è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente il trimestre solare di aggiornamento del presente foglio informativo, arrotondato allo 0,10 superiore, aumentato del relativo spread.</p> <p>N.B.: il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice al momento della stipula.</p> <p>*qualora l'indice di riferimento applicato dovesse, per qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, subire variazioni sostanziali o non essere più fissato/rilevato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nei piani scritti della Banca pubblicati sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza.</p> <p>Per piani scritti si intendono le azioni e le procedure operative che la Banca metterà in atto nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.</p>

	Indice di riferimento	<p>IRS* di riferimento in base alla durata del chirografario, rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente il trimestre solare di stipula del contratto, arrotondato allo 0,10 superiore, più uno spread di 9,00 punti percentuali.</p> <p>*qualora l'indice di riferimento applicato dovesse, per qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, subire variazioni sostanziali o non essere più fissato/rilevato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nei piani scritti della Banca pubblicati sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza.</p> <p>Per piani scritti si intendono le azioni e le procedure operative che la Banca metterà in atto nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.</p> <p>Si definiscono, di seguito, i seguenti IRS di riferimento in base alla durata del chirografario a tasso fisso:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Durata in anni</th> <th>IRS di riferimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oltre ad 1 anno e fino a 3 anni</td> <td>2 anni</td> </tr> <tr> <td>4-5 anni</td> <td>3 anni</td> </tr> <tr> <td>6 – 7 anni</td> <td>4 anni</td> </tr> <tr> <td>8 anni</td> <td>5 anni</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per le durate intermedie concordate con il Cliente dovrà essere preso in considerazione l'IRS di riferimento della tabella sopra indicata corrispondente alla durata in anni del periodo superiore.</p>	Durata in anni	IRS di riferimento	Oltre ad 1 anno e fino a 3 anni	2 anni	4-5 anni	3 anni	6 – 7 anni	4 anni	8 anni	5 anni
Durata in anni	IRS di riferimento											
Oltre ad 1 anno e fino a 3 anni	2 anni											
4-5 anni	3 anni											
6 – 7 anni	4 anni											
8 anni	5 anni											
	Spread	<p>+ 9,00 punti percentuali</p> <p>La condizione "Spread" nel caso di imprese con rating di legalità viene ridotta del 10% rispetto alla condizione ordinariamente proposta.</p>										
	Tasso di interesse di preammortamento	Uguale al tasso di interesse nominale annuo.										
	Tasso di mora	Il valore è determinato sulla base del Tasso di interesse nominale annuo, aumentato di 2,00 punti percentuali, fermo restando il limite della soglia usura tempo per tempo vigente.										
<b>SPESE</b>	Istruttoria	2,00% dell'importo erogato con un minimo di € 400,00.										
	Altro	<p>Costo della garanzia SACE: L'acquisizione della garanzia prevede il riconoscimento a SACE di una commissione (calcolata in rapporto all'importo garantito del finanziamento e al rating attribuito da SACE) inclusa nel tasso di interesse del finanziamento stabilita in funzione della valutazione di merito creditizio, della durata e della presenza di garanzie pari al massimo a 3 punti percentuali. La commissione viene calcolata da SACE a suo insindacabile giudizio.</p> <p>La garanzia SACE è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile ed è pari al 70%</p>										

<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	Gestione pratica	Euro 0,00
	Incasso rata	€ 2,50
	Invio comunicazioni	Documentazione relativa a singole operazioni (comprese quietanze di pagamento): Spese invio comunicazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>comunicazioni previste ai sensi di legge se inviate tramite il servizio telematico (elenco disponibile in glossario alla voce "comunicazioni previste ai sensi di legge"): € 0,00</li> <li>altre comunicazioni inviate tramite il servizio telematico: € 0,21 per invio con recupero trimestrale</li> <li>comunicazioni inviate tramite servizio postale: € 1,10 per invio con recupero trimestrale</li> </ul>
	Sospensione pagamento rate	Euro 0,00
	Altro	No
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Tipo di ammortamento	Frazionato francese
	Tipologia di rata	Fissa per tutta la durata
	Periodicità rate	Trimestrale

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

### Ultime rilevazioni dell'indice di riferimento

Data	Valore
IRS a 4 anni rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese di ottobre	2,280%

### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA con periodicità trimestrale

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni) comprensiva del periodo di preammortamento	Importo della rata mensile per € 1.000.000,00 di capitale*
11,30%	6	€ 9.944,05

\*Le rate prese in considerazione sono relative al periodo di ammortamento.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996) e s.m.i., relativo ai contratti per altri finanziamenti, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bancadelpiemonte.it](http://www.bancadelpiemonte.it).

### Servizi accessori

Spese accessorie ricorrenti	€ 0,00
-----------------------------	--------

### Altre spese da sostenere

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati **da soggetti terzi**:

	Se acquistati attraverso la banca
<b>Istruttoria</b>	NO
<b>Altro</b>	NO

### Tempi di erogazione

<ul style="list-style-type: none"> <li>Durata dell'istruttoria</li> <li>Disponibilità dell'importo</li> </ul>	<p>30 giorni lavorativi dalla richiesta scritta completa di tutta la documentazione necessaria.</p> <p>12 giorni lavorativi dalla stipula, salvo diversa pattuizione tra le parti.</p>
---	--

### Altro

Estinzione anticipata	Nessun compenso
<p>Nel caso di surrogazione, ossia di trasferimento del finanziamento da Banca del Piemonte ad altro istituto di credito, ai sensi dell'art. 120 quater del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", di seguito T.U.B., al Cliente non sarà applicato il compenso per l'estinzione anticipata.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulle relative modalità di funzionamento è possibile contattare direttamente le nostre filiali.</p>	
Surrogazione	<p>Il trasferimento a Banca del Piemonte di un mutuo chirografario, preesistente presso altro Istituto di credito, non comporta l'applicazione di penali od oneri di qualsiasi natura (spese istruttoria, imposta sostitutiva), ex art. 120 quater del T.U.B..</p> <p>Per ulteriori informazioni sulle relative modalità di funzionamento è possibile contattare direttamente le nostre filiali.</p>
Spese invio diffida	€ 30,00
Commissioni rinuncia mutuo chirografario deliberato	€ 250,00 (dopo invio lettera concessione)
Commissioni per richiesta Centrale Rischi	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>Valuta di addebito</li> </ul>	Data contabile
Spese per ricerche:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca elettronica</li> </ul>	€ 5,00 per documento
<ul style="list-style-type: none"> <li>spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca cartacea</li> </ul>	€ 18,00 per documento

- spese reclamate da terzi (ad es. poste italiane)

Recuperate così come sostenute dalla Banca

## ESTINZIONE ANTICIPATA, RECESSO E RECLAMI

### **Estinzione anticipata**

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento con un preavviso scritto di almeno 5 giorni di calendario salvo diversa pattuizione tra le parti.

### **Mutuo chirografario di tipo B**

Nell'ipotesi di estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento, la Parte Mutuataria si obbliga a corrispondere alla Banca del Piemonte, le somme dovute per capitale residuo, interessi e spese. Non è previsto alcun compenso correlato al capitale anticipatamente restituito o rimborsato.

Nel caso di surrogazione, ex art. 120 quater del T.U.B, la Parte Mutuataria non sarà applicato il compenso per l'estinzione anticipata.

### **Facoltà di recesso della banca**

#### **Solo in caso di mutuo chirografario di tipo B**

La Banca del Piemonte si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso con il contratto con un preavviso non inferiore a 1 giorno.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 5 giorni lavorativi successivi al pagamento di tutto quanto dovuto per l'estinzione del debito residuo, degli interessi e degli oneri, salvo diversa pattuizione fra le parti.

### **Portabilità del mutuo**

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Il trasferimento a Banca del Piemonte di un finanziamento preesistente presso altro Istituto di credito non comporta l'applicazione di penali od oneri di qualsiasi natura (spese istruttoria).

### **Conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza**

Qualora il contratto sia concluso tramite tecniche di comunicazione a distanza:

- se la sottoscrizione avviene con soluzione di firma elettronica fornita dalla Banca, il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione da parte del Cliente,
- se la sottoscrizione avviene con firma autografa o con soluzioni di firma in possesso del cliente e successivamente inviato via PEC/mail alla Banca, il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte della Banca del contratto debitamente firmato.

Il momento di conclusione del contratto corrisponderà al momento dell'adesione al Servizio.

Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.

### **Procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione**

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere in relazione al presente prodotto e con riferimento all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere al Conciliatore BancarioFinanziario- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR), o previo accordo, ad un altro organismo iscritto nel registro tenuta dal Ministero della Giustizia, ferma restando la possibilità per il cliente di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.



### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'ufficio Reclami della Banca, che risponde:

- per i servizi bancari (tranne i servizi di pagamento), entro 60 giorni di calendario.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca del Piemonte.

Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo potrà rivolgersi all'organismo di conciliazione bancaria Conciliatore Bancario Finanziario a cui la Banca ha aderito. Per sapere come rivolgersi chiedere presso le Filiali della Banca oppure consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Gli indirizzi delle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio n. 5, 20123 Milano, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale n. 8, 10121 Torino, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta; Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour n. 6, 40124 Bologna, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Emilia Romagna e Toscana; Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre n. 97/e, 00187 Roma, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e per quelli aventi domicilio in uno Stato estero; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes n. 71, 80133 Napoli competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Campania e Molise; Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour n. 4, 70121 Bari, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Puglia, Basilicata e Calabria; Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour n. 131/a, 90133 Palermo, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Il Cliente può altresì presentare un esposto alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

## **GLOSSARIO**

<b>Ammortamento</b>	Processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti capitale, interessi ed oneri.
<b>Comunicazioni previste ai sensi di legge</b>	Comunicazioni previste ai sensi di legge: estratto conto capitale/scalare con periodicità diversa da giornaliero; documenti di sintesi; estratti conto estero; comunicazione annuale sui depositi a risparmio e sui mutui; lettere di quietanza dei mutui; fissati bollati e note informative accorpate; estratto conto titoli; estratto conto titoli fiscale; lettera aumento di capitale; rendiconto commissione di istruttoria veloce; rendiconto disponibilità immediata fondi; comunicazione sconfinamento persistente.
<b>Comunicazioni inviabili attraverso il servizio telematico</b>	Comunicazioni inviabili attraverso il servizio telematico: estratto conto capitale giornaliero/mensile; estratto conto corrente trimestrale; estratto conto titoli; contabili estero; estratto conto estero; contabile riepilogativa; mutui: quietanza di estinzione obbligazioni, lettere preavviso rimborso, lettere certificazioni annuali, lettere trasparenza annuali, lettere di quietanza, lettere di sollecito, avvisi di scadenza rata, lettere con opzione in scadenza; pacchetto cliente; contabile riepilogativa Ri.Ba; certificazione dividendi; fissati bollati accorpate; note informative accorpate; titoli: lettere preavviso rimborso, lettere perdite rilevanti, lettere aumento capitale, rendiconto gestioni patrimoniali; documenti di sintesi conti correnti, titoli, carte, mutui e finanziamenti, servizi telematici.

<b>Documentazione relativa a singole operazioni</b>	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
<b>Mediatore creditizio</b>	Soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti.
<b>Indice di riferimento</b>	Indice di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>PMI</b>	Secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE: imprese con meno di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi e oneri.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata</b>	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo scadenze stabilite nel contratto. La rata è composta da quota capitale e quota interessi.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata comprensiva di capitale.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Gli interessi sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario (anno civile).
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge usura. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96 come modificato dal d.l. 70/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.
<b>Tasso minimo (FLOOR)</b>	Il tasso minimo (Floor) consente alla Banca, in un mutuo a tasso variabile in cui l'ammontare degli interessi varia in base all'andamento dell'indice di riferimento (l'Euribor) legato al costo del denaro, di fissare in anticipo una "soglia minima" (detta Floor) al tasso di interesse per tutelarsi da possibili oscillazioni verso il basso dei tassi di interesse. La peculiarità di questi mutui assistiti dal "Floor" sta nel fatto che il tasso di interesse non potrà mai scendere sotto un certo limite predefinito dal contratto stesso

“tasso minimo”; se il tasso d’interesse è superiore al tasso minimo, il calcolo degli interessi sarà conforme al mutuo a tasso variabile; se il tasso dovesse diminuire, e scendere sotto la soglia “floor”, si pagherà sempre il tasso minimo “Floor” stabilito contrattualmente, indipendentemente dalla variazione dell’indice di riferimento.